

## LE NOVITA' ANTIRICICLAGGIO NEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA

La prevenzione, il contrasto, nuove regole sulla trasparenza del titolare effettivo e il ruolo della Guardia di Finanza e dei professionisti.

L'adeguata verifica nel nuovo decreto di recepimento della IV Direttiva e i nuovi obblighi relativi alla trasparenza del titolare effettivo

A cura del dott. Giovanni Barbato

*AML Consultant - Chief Audit Executive*

# AMBITO SOGGETTIVO DEL D.LGS.90/2017

## NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Obblighi antiriciclaggio	Riferimenti decreto 231/2007
Valutazione del rischio Adeguate verifica Adeguate verifica semplificata Adeguate verifica rafforzata Esecuzione da parte di terzi	Art. 15, 16 Artt. 17-22 Art. 23 Art. 24-25 Art. 26-30
Conservazione dei dati	Artt. 31-34
Segnalazione di operazioni sospette Astensione	Artt. 35-41 Art.42
Comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni all'art. 49 decreto 231/2007	Art. 51
Comunicazione oggettive	Art.47
Adozione di procedure interne e formazione del personale	Art. 16
Adempimenti degli Organi di controllo ( <i>qualora presenti</i> )	Art. 46

## PROFESSIONISTI

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
  - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

## ESENZIONI – ART.17, COMMA 7

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano:

- ➔ in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle **dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali** ;
- ➔ degli adempimenti in materia di **amministrazione del personale** di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

### ELIMINAZIONE ESENZIONE EX ART.12, COMMA 3-BIS

Il D.Lgs.90/2017 non prevede più l'esclusione per i componenti degli organi di controllo societario (di cui al previgente art. 12, comma 3 bis) dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione.

Ne deriva che i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione, dell'organismo di vigilanza, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati saranno soggetti all'obbligo di monitoraggio antiriciclaggio.

# ADEGUATA VERIFICA

## AMBITO OGGETTIVO DEL D.LGS.90/2017

## PRESTAZIONI RILEVANTI

**Cliente** : il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una **prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico**

**Conferimento di un incarico**: attribuzione di un **mandato**, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, **al compimento di una prestazione professionale**, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;

**Prestazione professionale**: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata



# D.Lgs.90/2017: Ambito oggettivo

I professionisti *devono* osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, nei seguenti casi:

a)	<b>in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale</b> (prima era “quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro”);
b)	<b>in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15, 000 euro</b> , indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un 'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall 'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a 1.000 euro.
c)	<del>Tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. La costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;</del> <b>(non più previsto nel nuovo decreto antiriciclaggio)</b>
d)	Quando vi e' <b>sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo</b> , indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e)	Quando vi sono <b>dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza</b> dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

## PRESTAZIONI RILEVANTI

- ➔ non c'è più alcuna distinzione fra gli obblighi di adeguata verifica degli intermediari finanziari da un lato e dei professionisti dall'altro;
- ➔ ogni prestazione professionale (senza tener conto del valore dell'operazione) richiede obblighi di adeguata verifica.

# Adeguata verifica



**Valutazione  
del rischio**

**Identificazione e  
verifica identità**

**Informazioni  
su scopo e  
natura  
prestazione**

**Controllo  
costante**

**Cliente**

**Titolare  
effettivo**

## APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

- ❑ La nuova normativa rimarca ancora di più come i professionisti debbano assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il cosiddetto “*approccio basato sul rischio*”, in virtù del quale tali adempimenti vengono eseguiti commisurandoli al livello di rischio associato al tipo di cliente, alla tipologia dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale posti in essere.
- ❑ Ogni soggetto obbligato deve adottare «misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio rilevato» con la responsabilità «di **dimostrare l’adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del corretto adempimento dell’obbligo**. In ausilio alla suddetta indicazione sono indicati i criteri da prendere in considerazione al fine di individuare misure di adeguata verifica equilibrate al rischio rilevato».
- ❑ Art.15. c.1: Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell’esercizio della loro attività'.
- ❑ Art.15,c.2: I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività', ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

## APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO - PROCEDURE

- ❑ I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- ❑ I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di **programmi permanenti di formazione**, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

# I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO





<b>Con riferimento al cliente</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>natura giuridica</b></li><li>2. <b>prevalente attività svolta</b></li><li>3. <b>comportamento</b> tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;</li><li>4. <b>area geografica</b> di residenza del cliente o della controparte</li></ol>
-----------------------------------	---

# I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Con riferimento  
all'operazione  
rapporto  
continuativo  
o prestazione  
professionale**






- ✓ la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- ✓ le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- ✓ l'ammontare dell'operazione;
- ✓ la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- ✓ la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
- ✓ l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale

## Posizioni ritenute maggiormente critiche:

	maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato;
	non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
	che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;
	che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro;



## Posizioni ritenute maggiormente critiche:

	che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
	nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio;
	Gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto;
	che da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall'operatore, presentano profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale;
	catalogati quali “ <i>persone politicamente esposte</i> ”,



Particolare attenzione andrà riservata altresì alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.

## Comportamenti suggeriti in esito alla valutazione del rischio:

RISCHIO	COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
<b>BASSO</b>	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica <b>secondo modalità ordinarie</b> ed esercitare un <b>controllo costante</b> con <b>periodicità da definirsi</b> caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale
<b>MEDIO</b>	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, con <b>periodicità prefissata</b> e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti.
<b>ALTO</b>	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica <b>secondo modalità rafforzate</b> e in particolare deve esercitare un <b>controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti)</b> .

## FASI PROCEDURALI

- a) **l'identificazione del cliente e lo verifica della sua identità** attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti **dell'esecutore**, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e pel' conto del cliente;
- b) **l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità** attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) **l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle ***relazioni*** intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla ***situazione economico-patrimoniale del cliente***. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
- d) **il controllo costante del rapporto con il cliente**, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

## IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE ATTRAVERSO UN DOCUMENTO NON SCADUTO

- Carta identità
- Passaporto
- Patente guida –  
nautica
- Libretto pensione
- Porto armi
- Permesso soggiorno
- Tessere Amm.Stato

copia in formato cartaceo o elettronico


## PERSONE FISICHE

- Nome e cognome
- Luogo e data  
nascita
- Residenza e/o  
domicilio
- Codice fiscale
- Estremi documento

## SOCIETA'

- Denominazione
- Sede legale
- Codice fiscale –  
P.Iva
- Verifica esistenza  
potere  
rappresentanza

## Rappresentante legale società Procuratore



- ✓ data d'identificazione;
- ✓ fotocopia documento d'identità non scaduto della persona fisica;
- ✓ visura camerale aggiornata;
- ✓ fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
- ✓ dichiarazione antiriciclaggio del cliente ex art.22 del DLgs. 231/2007;
- ✓ attestazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce il mandato.

- acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguite, legali rappresentanti e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore o da altri enti pubblici (ad esempio, registri delle persone giuridiche presso le prefetture);
- in caso di **trust** e soggetti analoghi, vanno acquisite informazioni anche in merito ai beneficiari delle rispettive attività.

Per i **soggetti minori di età**, i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Per i **soggetti non comunitari**, deve procedersi alla verifica dei dati personali attraverso il **passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana.**

A titolo esemplificativo, per gli apolidi, che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Per i titolari dello status di “rifugiato” o dello status di “protezione sussidiaria”, ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio di cui all’art. 24 del citato d.lgs. n. 251 del 2007.

## CLIENTE NON PRESENTE

**Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:**


- 1) per i clienti i cui **dati identificativi** risultino da **atti pubblici**, da **scritture private autenticate** o da **certificati** qualificati utilizzati per lo generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 2) per i clienti in possesso di **un'identità digitale**, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predella decreto legislativo 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un 'identità digitale o di un certificata per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;
- 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da **dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana**, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 53;
- 4) per i clienti che siano **già stati identificati** dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- 5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma I, lettera a, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;



- La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.
- **Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo n. 64/2011.**
- La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre **fonti attendibili e indipendenti** tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del Regolamento EU 910/2014.
- Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e **ai fiduciari di trust espressi**, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

## Ricerche banche dati

[http://www.crimnet.dcp.c.interno.gov.it/servpub/ver2/Documenti/cerca\\_docu.htm](http://www.crimnet.dcp.c.interno.gov.it/servpub/ver2/Documenti/cerca_docu.htm)



Mercoledì 29-03-2017

MINISTERO DELL'INTERNO

HOME DIPARTIMENTO DELLA P.S. MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Centrale della Polizia Criminale

Dipartimento della Pubblica Sicurezza » Direzione Centrale Polizia Criminale

Servizio per il Sistema Informativo Interforze

*Ricerca documenti rubati o smarriti*

Le notizie relative ai documenti rubati o smarriti, accedibili da questo sito, hanno valore **puramente informativo** e di nessun valore legale in quanto non coincidono con quelle inserite negli archivi operativi della Banca Dati Interforze poiché' aggiornate con un ritardo temporale di diversi giorni.

*Inserire il numero del documento (senza spazi)*

Numero del documento  Ricerca

**F A Q**

[Tipi Documento](#)

[Inizio](#) ↑


## Ricerche banche dati - SCIPAFI

**L'accesso al Sistema**, disciplinato dal D.lgs. 141/2010 con modalità individuate nel Regolamento Attuativo (Decreto MEF del 19 maggio 2014 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2014 e in vigore dal 16 luglio 2014), è attualmente previsto per banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o servizi ad accesso condizionato - "aderenti diretti" - nonché per i gestori di sistemi di informazione creditizia e imprese che offrono servizi assimilabili - "aderenti indiretti" - per questi ultimi previo conferimento di delega da parte degli aderenti diretti. È inoltre previsto che a partire dal 16 luglio 2015 aderiscano al Sistema anche le **compagnie di assicurazione**.



The screenshot displays the SCIPAFI portal interface. The header includes the title "PORTALE CONVENZIONE SCIPAFI" and the CONSAP logo. The main content area features a central message: "Portale del sistema pubblico di Prevenzione delle frodi nel settore del credito a consumo - Furto d'Identità". Below this, there are two news items: "News 69 del 27/3/2017 Temporanei disservizi" and "News 66 del 9/3/2017 Malfunzionamento Banca Dati Inps". On the left side, there are sections for "Documentazione" (with links like "Chi si deve registrare") and "Riferimenti utili" (with links like "Normativa di riferimento"). On the right side, there are sections for "Registrazione al portale" (with a "Registrati" button) and "Ingresso al portale" (with an "Entra" button and a "Password dimenticata?" link).


## TIMING



Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo vengono effettuate dal libero professionista, dal CED o da un collaboratore **in presenza del cliente**, mediante un **documento di identità non scaduto**:


- **prima dell'instaurazione** del rapporto continuativo o **del conferimento dell'incarico** per lo svolgimento di una prestazione professionale
- **prima** dell'esecuzione dell'operazione occasionale

## Timing basso rischio



- ✓ In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere **posticipata** ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale (**max 30 giorni**), qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto

## Timing Attività difensiva



- ✓ Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al **momento del conferimento dell'incarico**

## TITOLARE EFFETTIVO




Viene così definito:

**«la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita».**

## INDIVIDUAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO"

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo

**SOCIETA'  
DI CAPITALI**




- a) costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una **partecipazione superiore al 25 %** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di **partecipazioni superiore al 25 %** del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.



## INDIVIDUAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO"

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la propria diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con **la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo** del medesimo in forza:




- a) del controllo della maggioranza dei **voti** esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare **un'influenza dominante** in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri dettati dalla normativa non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, **il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società**

## INDIVIDUAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO"

**Trust**  
(art.22,comma 5)



- fondatore,
- fiduciario o fiduciari,
- guardiano ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti,
- dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi


**Persona  
giuridica  
privata**  
(art.20,comma 5)



- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

## COMUNICAZIONE REGISTRO IMPRESE


- Le imprese dotate di personalità giuridica
- Le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000 (le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture)
- I trust (a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario)



**comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi**, per via esclusivamente telematica e l'esenzione da imposta di bollo, **al Registro, delle imprese**, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato

## COMUNICAZIONE REGISTRO IMPRESE

L'omessa  
comunicazione  
delle informazioni  
sul titolare  
effettivo è punita




con lo medesima sanzione  
di cui all'articolo 2630 del  
codice civile  
**(s.a. da 103 € a 1.032 €) .**

Ai sensi dell'art. 5 della legge 689/81 la sanzione  
sarà applicata a ciascun membro del CdA e se la  
società è dotata di collegio sindacale anche su  
ciascun sindaco.

## INDIVIDUAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO"

- ➔ Le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
- ➔ Le informazioni, inerenti le imprese dotate di personalita' giuridica sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa e' tenuta nonche' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente.
- ➔ Le informazioni, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al dpr 361/2000 sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente.
- ➔ I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente



rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante


## INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Le notizie in merito al (o ai) titolari effettivi verrà conservata in apposite sezioni del registro delle imprese ad accesso riservato.

L'accesso al registro dei titolari effettivi sarà concesso:


- al Mef
- alle autorità di vigilanza del settore
- all'Uif
- agli organi investigativi
- alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale
- ai soggetti obbligati all'adeguata verifica

# Adeguate verifica del cliente: TITOLARE EFFETTIVO



# Adeguate verifica del cliente: TITOLARE EFFETTIVO

## TITOLARE EFFETTIVO





# ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA 3.4.2013 - TITOLARE EFFETTIVO

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più dei soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate dei soci, con riguardo in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni previste nell'Allegato tecnico.

Il "controllo" si riferisce al possesso, diretto o indiretto, di una percentuale pari al 25% più uno del capitale sociale.



Anche in presenza di socio con maggioranza assoluta la verifica interessa tutti i titolari effettivi che detengono una percentuale superiore al 25%.

**In tal senso anche: Adeguata Verifica Notariato (aprile 2014).**

**Le società fiduciarie** (MEF nota 9.4.2009 prot. 29165) non sono comprese tra i soggetti in relazione ai quali è previsto l'esonero dall'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Di conseguenza, nei loro confronti il professionista è tenuto ad espletare le **procedure di identificazione**:

- ✓ **sia nei confronti della fiduciaria** come soggetto diverso dalla persona fisica,
- ✓ **sia nei confronti del fiduciante**, quale titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni.

Le società fiduciarie pertanto dovranno fornire al professionista, ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 231/2007, tutte le informazioni necessarie.

# Adeguate verifica del cliente: FIDUCIARIE

Il DLgs. 13.8.2010 n. 141 ha recato anche importanti novità per il mondo delle società fiduciarie. Il Provvedimento prevede che le società fiduciarie che svolgono attività di custodia ed amministrazione ai sensi della L. 23.11.39 n. 1966 vengano iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario e vengano sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia.



Viene esteso alle “nuove” società fiduciarie (ovvero a quelle che verranno iscritte al sopra citato albo speciale e sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia) il regime di applicazione della normativa antiriciclaggio previsto per gli intermediari bancari e finanziari.




- ☐ integrale osservanza degli obblighi antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati nell'archivio unico informatico e segnalazione delle eventuali operazioni sospette)
- ☐ applicazione del regime di esenzione previsto dagli articoli 25 e seguenti del DLgs. 231/2007 che ha quale effetto pratico più rilevante quello di escludere l'obbligo di comunicare alla banca, al notaio o ad altro soggetto che ha obblighi antiriciclaggio il nominativo del titolare effettivo/fiduciante in quanto i relativi adempimenti identificativi e di registrazione sono già stati assolti dalla fiduciaria.

La riforma si applica alle nuove fiduciarie che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano fiduciarie di tipo “statico” di cui alla L. 1966/1939; e
- siano controllate da una banca o un intermediario finanziario; oppure
- abbiano un capitale non inferiore a € 100 mila.

## Le società fiduciarie e la normativa antiriciclaggio dopo il d. lgs. 141/2010

UIF Unità di Informazione Finanziaria



## OBBLIGO COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE



### OGGI

- se i dati sono falsi il cliente è sanzionato ex art.55 con arresto da 6 mesi a 3 anni e con ammenda da 5.000 a 50.000 €

### CON NUOVO DECRETO

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la **reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro**

## FONTI AFFIDABILI

Tra le fonti affidabili e indipendenti rientrano (cfr. **Provvedimento di Banca d'Italia in data 3/4/2013**, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'Art. 7 del Decreto):

- 1.i documenti d'identità non scaduti tra quelli di cui all'allegato tecnico del Decreto, diversi da quello già utilizzato per la verifica di cui sopra;
- 2.gli atti pubblici, le scritture private autenticate;
- 3.la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- 4.gli archivi camerali, gli albi e gli elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

NEI RAPPORTI CON STRUTTURE SOCIETARIE COMPLESSE  
O ARTICOLATE SOTTO IL PROFILO DELLA CATENA DI  
CONTROLLO, L'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'  
CLIENTE E' OBBLIGATO A FORNIRE AL PROFESSIONISTA  
TUTTE LE INDICAZIONI UTILI AI FINI DEL RISPETTO DELLA  
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

**IN PRATICA**


L'amministratore non può essere  
generico o evasivo. La sua è una  
dichiarazione responsabile.



## OBBLIGHI DICHIARATIVI DEL CLIENTE – ART.22

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica

### IN CASO MANCATA COLLABORAZIONE



I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo

# OBBLIGO DI ASTENSIONE

- ✓ Quando il professionista si trova nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, **si astiene** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale.
- ✓ I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
- ✓ I professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione per i casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.
- ✓ È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

**Permane l'obbligo di segnalazione**

# IL CONTROLLO COSTANTE

- ✓ Per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività
- ✓ **Aggiornamento dell'indice unico** che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:
  - a) modifica del punteggio in relazione **all'evoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente**;
  - b) ogni **operazione successiva** deve essere oggetto di specifica **nuova valutazione**, rinnovando il livello di rischio.

Le carte di lavoro devono **lasciare traccia** dell'evoluzione della **valutazione del rischio compiuta in modo dinamico**.

Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

**Analisi delle transazioni** concluse durante tutta la durata del rapporto

Verifica che tali **transazioni siano compatibili**  
con la conoscenza del proprio cliente

Avendo riguardo  
**all'origine dei fondi**

Tenendo **aggiornati i documenti, i dati** o le  
informazioni detenute

# Organizzazione dello Studio

## INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITÀ

Gli adempimenti antiriciclaggio devono essere organizzati tenendo conto della struttura e delle caratteristiche dello studio professionale.



In caso di entità complessa, **laddove vi siano più soggetti responsabili (professionisti) nonché delegati agli obblighi antiriciclaggio** (dipendenti/collaboratori interni), è opportuno stilare e conservare:

- ✓ **l'organigramma** dei soggetti interessati;
- ✓ **la nomina** per iscritto degli incaricati e dei responsabili al trattamento dei dati ai fini antiriciclaggio che riceveranno adeguata formazione e le deleghe scritte dei professionisti ai dipendenti/collaboratori con specifico riferimento agli adempimenti delegati e la sottoscrizione per accettazione dei dipendenti/collaboratori stessi;
- ✓ **il piano di formazione** dei soggetti interessati con il riferimento agli eventi formativi a cui si è partecipato;
- ✓ **il piano di controllo interno** per le verifiche di corretto adempimento dei vari obblighi.


## ORGANIGRAMMA E PROCEDURE INTERNE

Le misure antiriciclaggio si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, **i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure** in materia di :

- organigramma e deleghe antiriciclaggio
- obblighi di adeguata verifica della clientela
- segnalazione delle operazioni sospette
- conservazione dei documenti
- di controllo interno
- valutazione e gestione del rischio
- garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti
- comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

## STUDIO ASSOCIATO - SOCIETA' SERVIZI S.R.L.

\_\_\_\_\_ – Amministratore Delegato





# **MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO 231/2007 DELLO STUDIO PROFESSIONALE**

1. PREMESSA E PRINCIPI GENERALI
2. DEFINIZIONI
3. ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE
  - 3.1. ATTIVITÀ PROFESSIONALI OGGETTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
  - 3.2. ATTIVITÀ PROFESSIONALI ESCLUSE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
4. ORGANIGRAMMA DELLO STUDIO E DELEGHE
5. PROTOCOLLO PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
6. PROTOCOLLO PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI
7. PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
8. PROTOCOLLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE
9. FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO
10. FORMAZIONE E AUDIT
11. LE SANZIONI ANTIRICICLAGGIO

## DELEGA

**STUDIO -----**

### **DELEGA**

**per l'identificazione dei clienti e di titolari effettivi  
ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 231/2007**

- lo sottoscritto (*estremi del professionista*) nell'ambito dell'organizzazione interna dello studio professionale nell'esecuzione gli adempimenti antiriciclaggio previsti dal DLgs. 231/2007
- delego
  - ☐ stabilmente
  - ☐ in via occasionale (*precisare eventualmente i limiti temporali della delega*)
- all'acquisizione dei dati identificativi dei clienti, degli eventuali soggetti per conto dei quali questi operino e dei titolari effettivi il dott./sig. (*dati del soggetto delegato*).

Data

Firma

## DICHIARAZIONE CLIENTE

### DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ex art. 22 del DLgs. 231/2007

- ☐ di operare in nome e per conto proprio e, quindi, che non vi è un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal DLgs. 231/2007;
- ☐ di operare (in nome e) per conto di .....;
- ☐ di essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta);
- ☐ di non essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta);
- ☐ ai fini dell'identificazione del titolare effettivo;
- ☐ sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- ☐ sui mezzi di pagamento utilizzati e sull'eventuale origine dei fondi.

# ATTESTAZIONE PROFESSIONISTA

**ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA  
SULL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA  
ex artt. 17, 18 e 19 del DLgs. 231/2007**

- ✓ identificazione effettuata dal professionista;
- ✓ identificazione effettuata dal collaboratore-dipendente.

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA  
SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
ex art. 17, comma 3, del DLgs. 231/2007**

- ✓ aspetti di rischio relativi al cliente;
- ✓ aspetti connessi all'operazione;
- ✓ valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

## TRE LIVELLI DI VERIFICA

1. **Ordinaria adeguata** verifica della clientela
2. **Obblighi semplificati** di adeguata verifica della clientela
3. **Obblighi rafforzati** di adeguata verifica della clientela

## SEMPLIFICATA

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo:

- dell'estensione e
- della frequenza degli adempimenti prescritti



# SEMPLIFICATA

**Indici di rischio relativi a **tipologie di clienti** quali:**

- 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;**
- 2) pubbliche amministrazioni ·ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio

## SEMPLIFICATA

### **Indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:**

- 1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
- 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, /1. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
3. regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
4. prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinare tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
5. prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;

## SEMPLIFICATA

**Indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:**

- 1) Stati membri;
- 2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 4) paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI

# PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami):

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- Deputato, senatore, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri,;
- Membro degli organi direttivi di partiti politici;
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

# PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- **componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;**
- **direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale**
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

# FATTORI DI RISCHIO CLIENTE

- 1) rapporti continuativi a prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
- 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore a siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- 6) assetto proprietario della società cliente anomalo a eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

# FATTORI DI RISCHIO PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI DISTRIBUZIONE

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammantare;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

# FATTORI DI RISCHIO GEOGRAFICI

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.



## ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

- gli intermediari bancari e finanziari;
- gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;
- gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:
  - 1) Sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
  - 2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;
- i professionisti nei confronti di altri professionisti.

## ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di **idonea attestazione** da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.
- L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.

## ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

**Responsabilità:** «I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi· siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e **verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti**, In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica»

# OBBLIGO DI ASTENSIONE

- ✓ Quando il professionista si trova nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, **si astiene** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale.
- ✓ I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
- ✓ I professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione per i casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.
- ✓ È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

**Permane l'obbligo di segnalazione**

# NUOVE SANZIONI

# NUOVE SANZIONI PER ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

1. Soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
2. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime.
3. Soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni di astensione compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.



1. Sanzione amministrativa pecuniaria di **2.000 euro**.



2. Sanzione amministrativa pecuniaria da **2.500 euro a 50.000 euro**.



3. Stesse sanzioni di cui sopra.

# NUOVE SANZIONI PER ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

**La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:**

1. dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
2. del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
3. della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
4. della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.

# INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente .
2. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime.

## Art. 57

1. Sanzione amministrativa pecuniaria di **2.000 euro**.

2. Sanzione amministrativa pecuniaria da **2.500 euro a 50.000 euro**.



# VIOLAZIONE OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

## Art. 58

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.
3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta



1. Sanzione amministrativa pecuniaria di **3.000 euro**.



2. Sanzione amministrativa pecuniaria da **30.000 euro a 300.000 euro**.

# VIOLAZIONE OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

## Art. 58

4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2.

5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.

6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF



- e' elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
- e' elevato fino ad un 1.000.000 di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile



- Sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000 euro a 50.000 euro**.

# INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

**Art. 59**

1. Ciascun componente degli organi di controllo che omette di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46.



1. Sanzione amministrativa pecuniaria di **5.000 a 30.000 euro**.

# INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI RIGUARDI DELL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA E DEGLI ISPETTORI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Art. 60

1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unita' le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.
2. Coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.



1. Sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000 a 50.000 euro**.



2. Sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000 a 50.000 euro**.

# DISPOSIZIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE PER SOGGETTI OBBLIGATI VIGILATI

### Art. 62

1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore.

2. Ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



- sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;



- sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile

# VIOLAZIONE LIMITE USO CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

**Art. 63**

- 1. Violazione al limite di trasferimento di contanti e titoli al portatore pari o superiore a 3.000 euro.**
2. Emissione di libretti di deposito al portatore.
- 3. La violazione dell'obbligo di comunicazione delle infrazioni al limite dei contanti.**
4. Nei casi di **violazioni al trasferimento** di contanti e titoli al portatore **superiori a 50.000 euro.**

**1. Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.**

2.S.a. da 250 a 500 euro

**3. Sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.**

4. Sanzioni pecuniarie aumentate del 50% nel minimo e massimo edittali.

## SANZIONI PENALI(1/2)

### Art. 55

1. **Violazione degli obblighi di adeguata verifica**, falsificazione dei dati e informazioni sul cliente, titolare effettivo, esecutore, scopo e natura del rapporto continuativo.
2. **Violazione degli obblighi di conservazione, acquisizione** dati falsi o informazioni non veritiere o impiego di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e informazioni.
3. Il **cliente** che essendo obbligato a fornire i dati e informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce **dati falsi o informazioni non veritiere**.

1. **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 euro a 30.000 euro.**

2. **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 euro a 30.000 euro.**

3. **reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.**

## SANZIONI PENALI (2/2)

### Art. 55

4. Violazione del **divieto di comunicazione dell'avvenuta SOS**.

5. Indebito utilizzo, non essendone titolare, di carte di credito o di pagamento, o altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o loro falsificazione.

1. **arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.**

2. **reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro.**



# CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

*Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, il MEF e le autorità di vigilanza di settore, considerano ogni circostanza rilevante:*

- a) la gravità e durata della violazione;*
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;*
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;*
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione;*
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi;*
- f) il livello di cooperazione con le autorità competenti;*
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;*
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni*

*Per violazioni ritenute di minore gravità la sanzione amministrativa può essere ridotta da **un terzo fino a due terzi**.*

*Si applicano le regole sul **concorso formale, sulla continuazione e sulla reiterazione** delle violazioni (art. 8 e 8-bis della L. 21/11/1981, n. 689)*

# CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

## **OBLAZIONE**

- 1) Applicabilità anche ai professionisti dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689 (oblazione della sanzione in tema di mancata comunicazione relativa a di infrazioni sulla limitazione di uso del contante e titoli al portatore)

## **APPLICAZIONE DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA**

- 2) Prima della scadenza del termine per l'impugnazione del decreto sanzionatorio (30 gg.) il destinatario può chiedere al MEF il pagamento della sanzione in misura ridotta ad 1/3 (salvo che si sia avvalso della stessa facoltà nel quinquennio precedente)